



REGOLAMENTO DELLE SOSTITUZIONI DEI DOCENTI ASSENTI – a.s. 2022/23

Nel rispetto dei criteri di sostituzione dei docenti, approvati dal collegio dei docenti in data 29/09/2022 con delibera n. _____

Nel rispetto del Contratto Integrativo d'Istituto, valido per il triennio 2022/23

1

Art. 1. Finalità del presente regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire alcuni criteri di regolamentazione delle sostituzioni, nel rispetto della normativa vigente, nella scuola dell'Infanzia, nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I grado.

Art. 2. Criteri

La disciplina delle sostituzioni dei colleghi assenti dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- tutela della sicurezza, della salute e del diritto all'istruzione di tutti gli alunni
- efficienza ed efficacia dell'organizzazione didattica
- rotazione degli incarichi di sostituzione

Art. 3. Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni

a. Le sostituzioni di docenti assenti hanno lo scopo primario di garantire la tutela dei diritti costituzionali degli alunni. La classe non può restare incustodita durante un'ora di assenza del docente curricolare.

b. Il dirigente scolastico o la persona delegata provvederà ad organizzare le sostituzioni non appena sarà a conoscenza dell'assenza.

c. I docenti sono tenuti a comunicare la propria assenza, nelle modalità previste, in maniera il più possibile tempestiva, per ottimizzare l'organizzazione delle sostituzioni.

d. In caso di assenze impreviste, e solo quando non sia in alcun modo possibile intervenire con una sostituzione, si provvederà all'accorpamento di due classi o la distribuzione degli alunni in altre aule.

In questo caso, trattandosi di situazioni temporanee ed emergenziali, si potrà derogare dal numero di alunni previsto dalla legge all'interno di ciascuna aula, solo per il tempo strettamente necessario.

Art. 4. Responsabilità

a. Ciascun docente è responsabile della sicurezza della classe e di ciascuno studente, secondo l'orario d'Istituto; eventuali ritardi o assenze non comunicate alla scuola tempestivamente, oltre a costituire possibile motivo di provvedimento disciplinare, non esimono il docente da tale responsabilità.



b. Il docente incaricato dal dirigente scolastico o dal delegato di sostituire un collega assente è parimenti responsabile della classe assegnatagli per tutto l'orario della sostituzione.

c. I collaboratori scolastici sono tenuti a contribuire attivamente al controllo delle classi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza e di assenza improvvisa del docente, ma la loro presenza non esime il docente stesso dalla responsabilità di cui sopra.

d. Gli educatori assistenziali, i volontari e tutti gli esperti che, a vario titolo, collaborano alle attività scolastiche in orario curricolare, non possono sostituire i docenti e la loro presenza non solleva in alcun modo il docente titolare o incaricato di sostituzione dalla responsabilità nei confronti della classe, anche nel caso in cui la stessa venga divisa in gruppi per lo svolgimento dell'attività didattica.

Art. 5. Tutela del diritto all'istruzione di tutti gli alunni

a. Le sostituzioni devono essere organizzate in modo che, nei limiti del possibile, sia salvaguardato il diritto all'istruzione degli alunni. Durante l'ora di sostituzione i docenti sono tenuti a proporre alla classe attività didattiche, di approfondimento o integrazione delle attività curricolari. Come tali possono intendersi, a titolo esemplificativo: la spiegazione o l'approfondimento di argomenti disciplinari anche diversi dalla materia del docente che viene sostituito, l'esecuzione e/o la correzione di compiti assegnati, lo svolgimento di lavori di gruppo o giochi didattici, la visione di film o documentari a scopo didattico ecc.

b. Nell'assegnazione delle sostituzioni, si privilegeranno i docenti della classe, compresi gli insegnanti di sostegno.

c. L'utilizzo degli insegnanti di sostegno per le sostituzioni nella propria o in classi diverse dovrà tenere conto delle particolari situazioni degli alunni con disabilità.

d. Si precisano i criteri di sostituzione dei docenti assenti, approvati dal collegio dei docenti in data 29/09/2022 con delibera n. , nell'ordine di priorità:

- Utilizzo docenti per recupero ore fruite con permesso breve
- Utilizzo docenti in Organico Potenziato
- Utilizzo docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive da recuperare
- Utilizzo docenti di Sostegno nella propria classe di appartenenza; dove l'alunno in carico al docente risulti assente, è possibile l'utilizzo dell'insegnante anche in casi di non titolarità
- Utilizzo docenti nel periodo di funzionamento in orario provvisorio per recupero riduzione dell'unità oraria
- Utilizzo dei docenti che hanno dato la disponibilità con retribuzione dal FIS.



Art. 6. Rotazione degli incarichi di sostituzione e valutazione dei desiderata dei docenti

Nell'ottica di favorire per quanto possibile la creazione di un ambiente di lavoro armonico e sereno, le sostituzioni saranno disposte in accordo con i docenti interessati, evitando di gravare esclusivamente sull'orario di servizio di alcuni, fermo restando lo scopo primario di tutela dei diritti degli alunni, che è compito della scuola e quindi di ciascun docente.

Art. 7. Sostituzioni in caso di sciopero

a. In caso di sciopero, i docenti scioperanti non possono essere sostituiti, ma la scuola è tenuta a garantire la vigilanza sugli studenti. Di conseguenza, i docenti che non aderiscono allo sciopero potranno essere utilizzati, se necessario, anche per la sorveglianza sulle classi "scoperte", nei limiti del loro orario di servizio previsto per la giornata. Tale orario potrà subire variazioni nella distribuzione, ma non nella quantità, delle ore da effettuarsi.

b. Per vigilanza in caso di sciopero si intende l'azione di controllo dei comportamenti scorretti e/o pericolosi e/o dannosi per il regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi. A questo fine è lecito intrattenere la classe in attività che non abbiano valenza didattica.